SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2013, n. **46**.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»;

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Acquisita l'intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 12414/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Art. 2.
Tipologia di attività

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del lavoro:

a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);

b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;

c) ammortizzatori sociali;

d) risoluzione rapporti;

e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;

f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;

g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;

h) contrattualistica;

i) consulenze tecniche di parte;

l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «professionista iscritto nell'Albo dei Consulenti del lavoro»: il Consulente del lavoro iscritto nell'Albo;

b) «valore medio»: l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo dal valore complessivo dell'oggetto dell'attività professionale o, più in generale, dell'affare trattato;

c) «valore medio della liquidazione»: l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo da un valore economico di base di volta in volta individuato nelle tabelle allegate al presente decreto;

d) «adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale»: la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;

e) «consulenza del lavoro»: la consulenza in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, prestata per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e dell'applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici, anche in sede di assistenza previdenziale, assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso;

f) «consulenza e rappresentanza tributaria»: la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonché ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo;

g) «ammortizzatori sociali»: ogni misura di agevolazione e sostegno alle imprese che comporti una integrazione del reddito dei lavoratori.

Art. 4.

Parametri generali

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;

2. Il valore della prestazione è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto.

3. Il compenso è di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonché utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente.

Art. 5.

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento.

2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione nella misura minima del 50 per cento.

Sezione II

PARAMETRI SPECIFICI

Art. 6.

Amministrazione del personale

1. Il valore della prestazione per la liquidazione relativa ad incarichi di amministrazione del personale è determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 1 della tabella A.

Art. 7.

Calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto

1. Il valore della prestazione per il calcolo del costo del lavoro e per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto è determinato dalla sommatoria del numero dei dipendenti e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 2 della tabella A.

Art. 8.

Ammortizzatori sociali

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di ammortizzatori sociali è determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A.

Art. 9.

Risoluzione rapporti

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro è determinato in base alle procedure di licenziamento poste in essere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 4 della tabella A.

Art. 10.

Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, è determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A.

Art. 11.

Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale

1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, è determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.

Art. 12.

Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio

1. Il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio è liquidato utilizzando i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, del decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni.

Art. 13.

Contrattualistica

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di obbligazioni e contratti è determinato dalla tipologia e dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 7 della tabella A.

Art. 14.

Consulenze tecniche di parte

1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale è determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A.

Art. 15.

Altre prestazioni specifiche

1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.

2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.

Sezione III

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro: FORNERO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 18

TABELLA A

COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Le soglie numeriche indicate nella presente tabella, quali valori medi della prestazione, possono, in fase di liquidazione da parte del Giudice, subire una variazione in aumento o in diminuzione pari al cinquanta per cento.

Tale potere dell'Organo giudicante lascia impregiudicato quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Riquadro 1 (art. 6) - Amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato)

Il valore medio è rappresentato dall' importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo del TFR per ciascun addetto, per ogni mensilità elaborata per amministrazione del personale.

da 1 a 10 addetti: percentuale del valore medio: 5,00 %; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 12%;

da 11 a 20 addetti: percentuale del valore medio: 4,00 %; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 10%;

da 21 a 50 addetti: percentuale del valore medio: 3,00 %; forbice: riduzione fino al 1,7%; aumento fino al 8%;

da 51 a 100 addetti: percentuale del valore medio: 2,00 %; forbice: riduzione fino al 1,5%; aumento fino al 5%;

oltre 100 addetti: percentuale del valore medio: 1,00 %; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 2,5%;

Riquadro 2 (art. 7) - Calcolo e asseverazione del costo del lavoro, determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto

A) Calcolo del costo del lavoro:

da 1 a 10 addetti – valore medio di liquidazione: euro 50 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti – valore medio di liquidazione: euro 40 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti – valore medio di liquidazione: euro 30 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 20 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 15 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

B) Asseverazione del costo del lavoro:

da 1 a 10 addetti valore medio di liquidazione: euro 150 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti - valore medio di liquidazione: euro 120 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti - valore medio di liquidazione: euro 100 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 70 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 50 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%.

C) Determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto

da 1 a 10 addetti - valore medio di liquidazione: euro 100 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti - valore medio di liquidazione: euro 80 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti - valore medio di liquidazione: euro 60 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 40 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 30 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%.

Riquadro 3 (art. 8) - Ammortizzatori sociali

Il valore medio è costituito dalla percentuale sulla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti nella specifica domanda a favore dei lavoratori:

valore medio fino a euro 50.000,00: percentuale del valore medio fino a 7,00 %; forbice: riduzione fino al 4%; aumento: fino al 10%;

valore medio oltre euro 50.000,00; percentuale del valore medio fino a 5,00 %; forbice: riduzione fino al 2,50%; aumento: fino all'8%

Riquadro 4 (art. 9) - Risoluzione rapporti

Onorari calcolati per ogni singola procedura di mobilità o di licenziamenti collettivi a scaglioni come segue;

Procedura mobilità e licenziamenti collettivi:

da 1 a 10 addetti: valore medio di liquidazione euro 2.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% – e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 80,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 11 a 30 addetti: valore medio di liquidazione euro 2.500,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% – e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 70,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 31 a 60 addetti: valore medio di liquidazione euro 3.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% – e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 60,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 61 a 100 addetti: valore medio di liquidazione euro 3.500,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% – e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 50,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

oltre 100 addetti: valore medio di liquidazione euro 4.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% – e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 40,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e soggettivo individuali

Fino a 5 licenziamenti nell'anno solare:

sessione informativa, consultazione ed esame con il cliente: valore medio di liquidazione euro 50,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 50%; diminuzione:fino a – 40%;

predisposizione procedura e lettere di licenziamento: valore medio di liquidazione euro 100,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 40%; diminuzione: fino a – 30%;

licenziamento disciplinare:valore medio di liquidazione euro 250,00 per ogni procedimento; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a – 20%;

Oltre 5 licenziamenti nell'anno solare:

sessione informativa, consultazione ed esame con il cliente: valore medio di liquidazione euro 40,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a – 40%;

predisposizione procedura e lettere di licenziamento: valore medio di liquidazione: euro 70,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 40%; diminuzione: fino a – 30%;

licenziamento disciplinare: valore medio di liquidazione euro 160,00 per ogni procedimento; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a – 20%.

Riquadro 5 (art. 10) - Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali

Il valore medio è costituito dagli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali:

1) Uni-emens mensili: percentuale del valore medio: 0,15 %; forbice: riduzione fino allo 0,07%; aumento fino allo 0,40%

2) autoliquidazione annuale Inail: percentuale del valore medio 0,60 %; forbice: riduzione fino allo 0,25; aumento fino all' 1,30%

3) Mod. 770 semplificato/ordinario: percentuale del valore medio 1,00 %; forbice: riduzione fino allo 0,45; aumento fino al 2,10%

Altre dichiarazioni:

Fino a 20 dichiarazioni nell'anno solare per singolo richiedente:

1) comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, trasformazione e cessazione rapporti di lavoro: valore medio di liquidazione euro 50,00 per comunicazione, con aumento fino a + 60% e diminuzione fino a – 50%;

2) apertura delle posizioni previdenziali e assistenziali INPS-INAIL: valore medio di liquidazione euro100,00 per posizione assicurativa, con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%;

3) denunce di infortunio, malattia professionale, disoccupazione: valore medio di liquidazione euro 60,00 a modello; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%;

4) altre denunce obbligatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia aziendale collocamento obbligatorio, denuncia Inail possesso sostanze radioattive ed apparecchi radiologici, DMAG unico): valore medio di liquidazione euro 120 per ogni modello; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%;

5) dichiarazione periodica ai fondi di previdenza complementare: valore medio di liquidazione euro 8,00 per ogni addetto e per ogni comunicazione; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%;

Oltre 20 dichiarazioni nell'anno solare per singolo richiedente:

1) comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, trasformazione e cessazione rapporti di lavoro: valore medio di liquidazione euro 40,00 per comunicazione; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%;

2) apertura delle posizioni previdenziali e assistenziali INPS-INAIL: valore medio di liquidazione euro 80,00 per posizione assicurativa; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a – 50%;

3) denunce di infortunio, malattia professionale, disoccupazione: valore medio di liquidazione euro 40,00 a modello; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a – 50%;

4) altre denunce obbligatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia aziendale collocamento obbligatorio, denuncia Inail possesso sostanze radioattive ed apparecchi radiologici, DMAG unico): valore medio di liquidazione euro 100 per ogni modello; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a – 50%;

5) dichiarazione periodica ai fondi di previdenza complementare:valore medio di liquidazione euro 6,00 per ogni addetto e per ogni comunicazione; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a – 50%.

Riquadro 6 (art. 11) - Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale

In percentuale sulla richiesta economica complessiva pervenuta sulla materia del contendere:

valore medio fino a euro 10.000,00: percentuale di liquidazione 7,00%; forbice: riduzione fino al 3,25%; aumento fino al 15%;

valore medio da euro 10.001 fino a euro 30.000,00: percentuale di liquidazione 6,00%: forbice: riduzione fino al 2,75%; aumento fino al 13%;

valore medio da euro 30.001 fino a euro 70.000,00: percentuale di liquidazione 4,50%: forbice: riduzione fino al 2,00%; aumento fino al 10%;

valore medio oltre euro 70.000,00: percentuale di liquidazione 3,00 %; forbice: riduzione fino all'1,25%; aumento fino al 7%;

pratiche senza valore espresso o con valore indeterminato: valore medio di liquidazione euro 250,00 con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a – 50%.

Riquadro 7 (art. 13) – Contrattualistica

Predisposizione contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente:

da 1 a 5 contratti: valore medio di liquidazione euro 200,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%

da 6 a 10 contratti: valore medio di liquidazione euro 150,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 11 a 30 contratti: valore medio di liquidazione euro 100,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 31 a 70 contratti: valore medio di liquidazione euro 70,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

oltre 70 contratti: valore medio di liquidazione euro 50,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%.

Istruttoria e assistenza della pratica per la certificazione dei contratti di lavoro:

da 1 a 5 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 300,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 6 a 10 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 220,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 11 a 30 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 150,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 31 a 70 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 100,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

oltre 70 pratiche di certificazione: valore medio di certificazione euro 70,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%.

consulenza ed assistenza in materia di conciliazioni ed arbitrati presso le competenti commissioni:

valore medio di liquidazione euro 300,00 con aumento fino al 60% e diminuzione fino al 40% e in aggiunta, 3% sul valore della conciliazione e dell'arbitrato; forbice: riduzione fino all'1,25%; aumento fino al 6,75%;

altri atti aventi natura negoziale: il valore medio è costituito dal valore dell'atto stabilito dalle parti. Percentuale del valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,25%; aumento fino al 10, 75%

Riquadro 8 (art. 14) - Consulenze tecniche di parte

Il valore medio è costituito dal valore della controversia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 11,75%

In caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, il valore medio è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate. Percentuale del valore medio 2,00%, forbice: riduzione: fino al 0,75%; aumento: fino al 5,00%.

Riquadro 9 (art. 15) - Altre prestazioni specifiche e compensi a tempo

Per prestazioni non indicate in precedenza, il valore medio è costituito dal valore della pratica. Percentuale del valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 9,75%.

Compensi a tempo, per ogni ora o frazione di ora: valore medio di liquidazione: euro 50,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al 40%.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), è il seguente:

«Art. 9. *(Disposizioni sulle professioni regolamentate).* — (In vigore dal 26 giugno 2012) — (*Omissis*).

2.Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20.

Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 12 del 1979 è il seguente:

«Art. 25. *(Vigilanza sul Consiglio nazionale).* — La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è il seguente:

«Art. 9. *(Disposizioni sulle professioni regolamentate).* — (In vigore dal 26 giugno 2012) — (*Omissis*).

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.».

13G00088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2012.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale al Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

IL DIRETTORE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Uffiicale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalla JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla sua partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avvito da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel Banto Internazionale AAL-2010-2011 del Programma AAL e del Programma ENIAC;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, AAL e ENIAC e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 ottobre 2012 riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca AAL-VIRGIL*IUS*; ENIAC ARTEMOS; ENIAC ENLIGHT; sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3 Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.843.452,83 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 187

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.218

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 218 del 30/09/2012 Comitato del 16/10/2012
- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL – VIRGILIUS: A Guide to Elders' Well Being**

  Inizio: 01/06/2012

  Durata Mesi: 24 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta

TELESPAZIO S.p.a. ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	1.124.250,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	897.760,66
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	226.489,34
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	897.760,66	226.489,34	1.124.250,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	897.760,66	226.489,34	1.124.250,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 505.502,67

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.8

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N.8 del 10/01/2011 Comitato del 16/10/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **ENIAC – ARTEMOS: Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications.**

  Inizio: 01/01/2011

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/07/2010, data di scadenza del bando internazionale

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

  THALES ITALIA S.p.a. MILANO
  ART S.r.l AREZZO
  Università di Perugia PERUGIA

- Costo Totale ammesso Euro 2.731.266,24

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.431.266,24

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 300.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.431.266,24	300.000,00	2.731.266,24
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.431.266,24	300.000,00	2.731.266,24

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 33,3 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 834.511,66

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo apporto da parte dei soci di ART Srl di mezzi freschi per almeno € 533.140,00 da effettuarsi sotto forma di aumento del capitale ovvero di finanziamento infruttifero dei soci, in questo secondo caso con il contestuale impegno da parte dei soci a non chiederne la restituzione fino all'accertata conclusione di entrambi i progetti ENIAC ARTEMOS e ENIAC ENLIGHT. Detto apporto di mezzi freschi per almeno € 533.140,00 copre entrambi i progetti ENIAC ARTEMOS e ENIAC ENLIGHT partecipati da ART Srl.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 6

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6 del 10/01/2011 Comitato del 16/10/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **ENIAC – ENLIGHT: Energy Efficient and Intelligent Lighting System**

  Inizio: 01/06/2011

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/07/2010, data di scadenza del bando internazionale

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

ENEL Distribuzione S.p.a.	ROMA
ART S.r.l.	AREZZO
Università di Perugia	PERUGIA

• Costo Totale ammesso	Euro	1.665.491,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.460.811,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	204.680,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.460.811,00	204.680,00	1.665.491,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.460.811,00	204.680,00	1.665.491,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale	33,3 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	8,3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 503.438,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo apporto da parte dei soci di ART Srl di mezzi freschi per almeno € 533.140,00 da effettuarsi sotto forma di aumento del capitale ovvero di finanziamento infruttifero dei soci, in questo secondo caso con il contestuale impegno da parte dei soci a non chiederne la restituzione fino all'accertata conclusione di entrambi i progetti ENIAC ARTEMOS e ENIAC ENLIGHT. Detto apporto di mezzi freschi per almeno € 533.140,00 copre entrambi i progetti ENIAC ARTEMOS e ENIAC ENLIGHT partecipati da ART Srl.

13A03819

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Cermet Soc. Cons. a r.l.», in Cadriano di Granarolo, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006 ed il regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto l'art. 25, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi registrati a norma dell'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 22 del predetto regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione «Mozzarella» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite», ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»;

Visto il decreto 21 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2002, con il quale l'organismo di controllo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano di Granarolo, Via Cadriano n. 23 è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 21 aprile 2010;

Vista l'istanza presentata in data 19 aprile 2013 dall'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal decreto 28 giugno 2001 in precedenza citato;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'organismo di controllo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano di Granarolo, Via Cadriano n. 23, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/20012 per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Cermet Soc. Cons. a r.l.» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

2. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 21 aprile 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03934

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 aprile 2013.

Autorizzazione alla «OCE-Organismo di Certificazione Europea S.r.l.», in Palestrina, a predisporre relazioni sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni di sicurezza, in applicazione della direttiva 73/23/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della predetta Direttiva;

Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera *a)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la Direttiva 73/23/CEE citata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della Direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la Direttiva 2006/95/CE che codifica la direttiva 73/23/CEE «Bassa tensione»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva CEE 19febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione della società OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. del 12 febbraio 2013, acquisita con prot. n. 25506 del 14 febbraio 2013 agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, inerente lo svolgimento dell'attività di valutazione di conformità di cui alla Direttiva 2006/95/CE citata;

Acquisita la delibera del 31 gennaio 2013 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, risultante agli atti della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con prot. n. 22612 dell'11 febbraio 2013, con la quale alla società OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 2006/95/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società OCE-Organismo di Certificazione Europea s.r.l. con sede legale in Via Pietro Nenni, 32 – 00036 Palestrina (RM) è autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a predisporre in qualità di organismo notificato, in caso di contestazione e su richiesta del costruttore o dell'importatore, relazioni sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni di sicurezza previste dall'art. 2 della citata legge n. 791/77, in applicazione dell'art. 8 della direttiva 73/23/CEE, come codificato dall'art. 8 della direttiva 2006/95/CE;

2. L'Organismo, in aggiunta alle attività di cui al precedente comma 1, è altresì autorizzato a emettere pareri di conformità ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Direttiva 2006/95/CE, per il materiale elettrico definito nella medesima Direttiva all'art. 1.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ai seguenti Uffici: Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico e Divisione VI – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione dei predetti Uffici, Divisione XIV e Divisione VI, per il controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati al fine di acquisire informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva in trattazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e finanze per effetto di quanto disposto dall'art. 47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e relativo alla determinazione delle tariffe, versa al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo riguardante le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri firmatari del presente provvedimento, accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2006/95/CE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 aprile 2013

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
PENNESI

13A03935

DECRETO 19 aprile 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo EUCERT s.r.l., in Firenze, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo EUCERT S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, risultante agli atti della Direzione Generale con prot. n. 57420 dell'8 aprile 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL206 del 21 marzo 2013- Prot. MISE n. 50299 del 26 marzo 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo EUCERT S.r.l., nel sito operativo di Via G. Paisiello, 152 - 50144 Firenze S.r.l., è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 ottobre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 19 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03912

DECRETO 19 aprile 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo O.C.T. - Organismo Controlli Tecnici S.r.l., in Bari, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo O.C.T.- Organismo Controlli Tecnici S.r.l di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, risultante agli atti della Direzione Generale con prot. n. 57416 dell'8 aprile 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL194 del 19 marzo 2013- Prot. MISE n. 50299 del 26 marzo 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo O.C.T.- Organismo Controlli Tecnici S.r.l., nel sito operativo di viale J. F. Kennedy, 72 – 70124 Bari, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 ottobre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma,19 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 aprile 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tepadina» (tiotepa), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 403/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tepadina» (tiotepa) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 marzo 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/622/001 «15 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 15 mg;

EU/1/10/622/002 «100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Adienne S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Adienne S.r.l. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 maggio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Visto la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TEPADINA (tiotepa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«15 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 15 mg - A.I.C. n. 039801016/E (in base 10) 15YN5S (in base 32);

«100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 100 mg - A.I.C. n. 039801028/E (in base 10) 15YN64 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Tepadina» è indicata, in associazione con altri medicinali chemioterapici:

1) con o senza irradiazione corporea totale (TBI), come regime di condizionamento precedente al trapianto allogenico o autologo di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti e pediatrici con patologie ematologiche;

2) quando la chemioterapia ad alte dosi con il supporto di HPCT è adeguata al trattamento di tumori solidi in pazienti adulti e pediatrici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Tepadina» (tiotepa) è classificata come segue.

Confezioni:

«15 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 15 mg - A.I.C. n. 039801016/E (in base 10) 15YN5S (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 143,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 236,01;

«100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 mg/ml» 1 flaconcino da 100 mg - A.I.C. n. 039801028/E (in base 10) 15YN64 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 858,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1416,04.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'ex factory: euro 9.000.000,00 per la durata del presente contratto di 24 mesi. Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti di nuova autorizzazione, decorre dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tepadina» (tiotepa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A03812

DETERMINA 15 aprile 2013.

Rinegoziazione del medicinale «Lyrica», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 405/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società PFIZER LIMITED UK ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LYRICA;

Vista la domanda con la quale la ditta PFIZER LIMITED ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30/10/2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 19 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYRICA (pregabalin) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"25 mg capsula rigida – uso orale" 14 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476012/E (in base 10) 12T53D (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,78

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,24

Confezione

"75 mg capsula rigida – uso orale" 14 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476113/E (in base 10) 12T56K (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,38

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 15,48

Confezione

"75 mg capsula rigida – uso orale" 56 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476125/E (in base 10) 12T56X (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 37,52

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 61,92

Confezione

“150 mg capsula rigida – uso orale” 14 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476176/E (in base 10) 12T58J (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 23,11

Confezione

“150 mg capsula rigida – uso orale” 56 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476188/E (in base 10) 12T58W (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 56,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 92,42

Confezione

“300 mg capsula rigida – uso orale” 56 capsule in blister (PVC/ALU)

AIC n. 036476240/E (in base 10) 12T5BJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 4

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 84,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 138,64

Validità del contratto:

24 mesi

Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory a partire da novembre 2012: Euro 65 mln/anno.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all’altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l’accordo precedente. Ai fini della determinazione dell’importo dell’eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell’effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell’importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell’eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LYRICA (pregabalin) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A03814

DETERMINA 15 aprile 2013.

Rinegoziazione del medicinale «Aciclin», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 404/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Fidia Farmaceutici S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ACICLIN;

Vista la domanda con la quale la ditta Fidia Farmaceutici S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ACICLIN;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACICLIN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

«800 mg granulato per sospensione orale» 35 bustine - AIC n. 028614131/E (in base 10) 0V97HM (in base 32);

Classe di rimborsabilità A Nota 84.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 14,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 27,75.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACICLIN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A03815

DETERMINA 16 aprile 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Incivo» (telaprevir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 413/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INCIVO (telaprevir)– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 19/09/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/720/002 "375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 42 (1x42) compresse

Titolare A.I.C.: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 15 novembre 2012;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale INCIVO (telaprevir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

"375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 42 (1x42) compresse;

AIC n. 041456029/E (in base 10) 17K4DX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

INCIVO, in associazione a peginterferone alfa e ribavirina, è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica di genotipo 1 in pazienti adulti con con epatopatia compensata (compresa la cirrosi):

che siano naïve al trattamento;

che siano stati precedentemente trattati con interferone alfa (pegilato o non pegilato) da solo o in associazione a ribavirina, compresi i pazienti recidivanti, i partial responder ed i null responder

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INCIVO (telaprevir) è classificata come segue:

Confezione:

"375 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)" – 42 (1x42) compresse;

AIC n. 041456029/E (in base 10) 17K4DX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2083,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3438,20;

Validità del contratto: 24 mesi;

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INCIVO (telaprevir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Internista, Infettivologo, gastroenterologo (RNRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A03813

DETERMINA 16 aprile 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Tarceva». (Determina n. 411/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 19 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n 1 del 16 gennaio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (Non-Small Cell Lung cancer, NSCLC):

Tarceva è indicato nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR.

Del medicinale TARCEVA (erlotinib) sono rimborsate come segue:

Confezione

25 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - AIC n. 036871010/E (in base 10) 1356V2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 473,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 780,64.

Confezione

100 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - AIC n. 036871022/E (in base 10) 1356VG (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1656,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2733,06

Confezione

150 mg 30 compresse rivestite con film blister PVC/ALU - AIC n. 036871034/E (in base 10) 1356VU (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2066,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3409,73.

Validità del contratto 24 mesi.

Cost sharing secondo le condizioni negoziali.

Tetto di spesa Ex Factory pari a Euro 33 milioni per il primo anno e Euro 34 milioni per il secondo anno. Alla scadenza, il tetto di spesa di 34 milioni di euro è confermato anche per gli anni successivi in assenza di nuova negoziazione dello stesso.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata . E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TARCEVA (erlotinib) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 aprile 2013

Il direttore generale: PANI

13A03816

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 3 maggio 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo sul progetto di legge «Istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena», indetto per il giorno 9 giugno 2013. (Delibera n. 300/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante «Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'Autorità e integrazione al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante lo statuto della regione Emilia-Romagna ed, in particolare, l'art. 21, comma 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ed, in particolare, l'art. 15, comma 1, a norma del quale le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna 8 luglio 1996, n. 24, recante «Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni dei comuni»;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna 22 novembre 1999, n. 34, recante «Testo unico in materia di iniziativa popolare, *referendum* e istruttoria pubblica»;

Visto il progetto di legge di iniziativa della giunta della regione Emilia-Romagna, recante «Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena»;

Vista la nota del presidente dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 14 marzo 2013 (prot. n. 11454), con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'assemblea legislativa n. 106 del 12 marzo 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena: «Volete voi che i comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena siano unificati in un unico comune mediante fusione?» e con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo comune? *a)* Rubicone Pascoli; *b)* Pascoli Rubicone; *c)* Rubiconia Pascoli; *d)* Rubicone Pascoliano; *e)* Pascoli Valle Rubicone»;

Visto il decreto del Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna n. 38 del 20 marzo 2013, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 21 marzo 2013, avente ad oggetto l'indizione del *referendum* consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge «Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena»;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Viste le note del 18 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo sul progetto di legge «Istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena», indetto per il giorno 9 giugno 2013», ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti riportati in premessa di cui al *referendum* consultivo indetto per il giorno 9 giugno 2013 dalla regione Emilia-Romagna sul progetto di legge regionale recante «Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella provincia di Forlì-Cesena», nei comuni interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 giugno 2013.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 maggio 2013

Il presidente: CARDANI

13A03981

DELIBERA 3 maggio 2013.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo sulla istituzione del comune di Castel San Niccolò Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio, indetto per il giorno 16 giugno 2013. (Delibera n. 299/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della regione Toscana sui *referendum* consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre 2007, recante «Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto» e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013 relativa alla «Istituzione del comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Visto il decreto del presidente della giunta della regione Toscana n. 37 del 12 marzo 2013, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 15 marzo 2013, con il quale è stato indetto il *referendum* consultivo sull'istituzione del nuovo comune di Castel San Niccolò Montemignaio per il 16 giugno 2013, ai sensi della legge regionale n. 62 del 23 novembre 2007;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

Viste le note del 18 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorità ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo sull'istituzione del comune di Castel San Niccolò Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignai, indetto per il giorno 16 giugno 2013», ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* consultivo indetto per il giorno 16 giugno 2013 con decreto del presidente della giunta regionale della Toscana n. 37 del 12 marzo 2013 e relativo all'istituzione del nuovo comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica operanti nei comuni interessati dalla consultazione referendaria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 giugno 2013.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 maggio 2013

Il presidente: CARDANI

13A03982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, comma 10 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici nella parte in cui prevede: *Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi?*»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n.1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04022

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, comma 10 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici nella parte in cui prevede: *A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012.Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014..?*»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n.1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04023

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, commi 6 e 8 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici nella parte in cui recitano:

- relativamente al comma 6, lettera *a)* seconda alinea limitatamente a:

Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- relativamente al comma 6, lettera *b)* seconda alinea limitatamente a:

Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- relativamente al comma 8:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n.1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04024

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, comma 7 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici nella parte in cui recita:

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335(…)?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n. 1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04025

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventidue cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 24, commi 6 e 9 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici nella parte in cui recitano:

- relativamente al comma 6 limitatamente a:

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima (...)

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

*c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera* b), *della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;*

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), *della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.*

- relativamente al comma 9 limitatamente a:

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 (…)?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n.1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04026

Annuncio di una richiesta di r*eferendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 9, comma 17 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" limitatamente al primo periodo nella parte in cui prevede che "*Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"?*»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione Confsal Unsa in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini n. 1 – tel. 06-4828232 - fax. 06-4828090 – e-mail: info@confsal-unsa.it

13A04027

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Russi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2013, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Russi (Ravenna), loc. Godo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A03960

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Conselice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2013, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Conselice (Ravenna), loc. Lavezzola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A03961

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento di S. Biagio, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2013, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento di S. Biagio, con sede in Ravenna, loc. Borgo Adriano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A03962

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Cervia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2013, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Cervia (Ravenna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A03963

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003627/XVJ(53) del 22 aprile 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«PS/YHS006-1/2012» (massa attiva g 1.103,80);
«PS/YHS006-2/2012» (massa attiva g 938,80);
«PS/YHS006-3/2012» (massa attiva g 1.003,80);
«PS/YHS006-4/2012» (massa attiva g 1.063,80);
«PS/YHS006-5/2012» (massa attiva g 1.063,80);
«PS/YHS006-6/2012» (massa attiva g 1.063,80);
«PS/YHS006-7/2012» (massa attiva g 1.063,80);
«PS/YHS006-8/2012» (massa attiva g 1.063,80);
«PS/VHS006-9/2012» (massa attiva g 1.083,80);
«PS/SYH75-01/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-05/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-06/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-08/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-13/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-17/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-22/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-29/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH75-35/2012» (massa attiva g 134,80);
«PS/SYH 100-04/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-06/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-08/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-12/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-20/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-26/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-28/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-34/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-1/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-2/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH100-3/2012» (massa attiva g 275,80);
«PS/SYH125-1/2012» (massa attiva g 540,80);
«PS/SYH125-2/2012» (massa attiva g 540,80);
«PS/SYH125-3/2012» (massa attiva g 540,80);
«PS/A-W-3/2012» (massa attiva g 130,80);
«PS/A-W-4/2012» (massa attiva g 272,30);
«PS/A-W-6/2012» (massa attiva g 887,80);
«PS/B05/2012» (massa attiva g 540,80);
«PS/B06/2012» (massa attiva g 1.073,80);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Setaro Antonio, titolare della licenza di deposito e vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria, in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica», con esercizio in Tempa dell'Arena in Teggiano (Salerno) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003636/XVJ(53) del 22 aprile 2013, i manufatti esplodenti denominati:

PS/YHS003-01/2012 (massa attiva g 156,80);
PS/YHS003-02/2012 (massa attiva g 156,80);
PS/YHS003-03/2012 (massa attiva g 156,80);
PS/YHS003-04/2012 (massa attiva g 156,80);
PS/YHS003-05/2012 (massa attiva g 133,80);
PS/YHS003-1/2012 (massa attiva g 122,80);
PS/YHS003-2/2012 (massa attiva g 155,80);
PSTYHS003-3/2012 (massa attiva g 150,80);
PS/YHS003-4/2012 (massa attiva g 151,80);
PS/YHS003-5/2012 (massa attiva g 134,80);
PS/YHS003-6/2012 (massa attiva g 155,80);
PS/YHS003-7/2012 (massa attiva g 150,80);
PS/YHS003-8/2012 (massa attiva g 155,80);
PS/YHS003-9/2012 (massa attiva g 155,80);
PS/YHS003- l 0/2012 (massa attiva g 155,80);
PS/YHS004-01/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-02/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-03/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-04/2012 (massa attiva g 321,00);
PS/YHS004-05/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-06/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-07/2012 (massa attiva g 275,80);
PS/YHS004-1/2012 (massa attiva g 198,80);
PS/YHS004-2/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-3/2012 (massa attiva g 310,80);
PS/YHS004-4/2012 (massa attiva g 190,80);
PS/YHS004-5/2012 (massa attiva g 315,80);
PS/YHS004-6/2012 (massa attiva g 315,80);
PS/YHS004-7/2012 (massa attiva g 320,80);
PS/YHS004-8/2012 (massa attiva g 270,80);
PS/YHS004-9/2012 (massa attiva g 310,80);
PS/YHS004-10/2012 (massa attiva g 310,80);
PS/YHS005-1/2012 (massa attiva g 635,80);
PS/YHS005-2/2012 (massa attiva g 585,80);
PS/YHS005-3/2012 (massa attiva g 585,80);
PS/YHS005-4/2012 (massa attiva g 305,80);
PS/YHS005-5/2012 (massa attiva g 630,80);
PS/YHS005-6/2012 (massa attiva g 630,80);
PS/YHS005-7/2012 (massa attiva g 630,80);
PS/YHS005-8/2012 (massa attiva g 630,80);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Setaro Antonio, titolare della licenza di deposito e vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria, in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica», con esercizio in Tempa dell'Arena in Teggiano (Salerno) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003629/XVJ(53) del 22 aprile 2013, i manufatti denominati:

«PS/360A/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/360/2012» (massa attiva g 905,80);

«PS/334/2012» (massa attiva g 585,80);

«PS/285/2012» (massa attiva g 814,85);

«PS/CGT30-100-03/2012» (massa attiva g 1.905,80);

«PS/YH1028A/2012» (massa attiva g 1.805,80);

«PS/YH9063B/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/601/2012» (massa attiva g 3.455,80);

«PS/A-100-11/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/A-100-12/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/A-100-10/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/A-100-9/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/A-100-8/2012» (massa attiva g 1.505,80);

«PS/42/2012» (massa attiva g 4.607,80);

«PS/CB46/2012» (massa attiva g 2.286,80);

«PS/CB45/2012» (massa attiva g 1.905,80);

«PS/C91/2012» (massa attiva g 1.829,60);

«PS/CB44/2012» (massa attiva g 989,90);

«PS/C71/2012» (massa attiva g 1.099,80);

«PS/284/2012» (massa attiva g 973,20);

«PS/231/2012» (massa attiva g 318,30);

«PS/CBA-75-01/2012» (massa attiva g 949,55);

«PS/CBA-75-02/2012» (massa attiva g 949,55);

«PS/CBA-75-03/2012» (massa attiva g 949,55);

«PS/CB47/2012» (massa attiva g 1.214,30);

«PS/381/2012» (massa attiva g 661,20);

«PS/3280/2012» (massa attiva g 1.706,05);

«PS/378/2012» (massa attiva g 758,30);

«PS/376/2012» (massa attiva g 453,30);

«PS/371/2012» (massa attiva g 773,45);

«PS/370/2012» (massa attiva g 485,90);

«PS/367/2012» (massa attiva g 494,00);

«PS/366/2012» (massa attiva g 946,25);

«PS/365/2012» (massa attiva g 1.002.00);

«PS/361A/2012» (massa attiva g 1.155,10);

«PS/204-1/2012» (massa attiva g 45,85);

«PS/201-2/2012» (massa attiva g 35,85);

«PS/201-1/2012» (massa attiva g 35,85);

«PS/3750/2012» (massa attiva g 453,30);

«PS/608/2012» (massa attiva g 3.308,40);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Setaro Antonio, titolare della licenza di deposito e vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria, in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica», con esercizio in Tempa dell'Arena in Teggiano (SA) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/21315/XVJ(5654) del 22 aprile 2013, ilmanufatto esplodente denominato: «Bomba Fiorillo Acquatica C 80»(massa attiva g 345,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Fiorillo Francesco, titolare della licenza per la fabbricazione di fuochi artificiali in loc. Pagliarone - Succivo (Caserta),ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004249/XVJ(53) del 22 aprile 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«Detonatore I DM 1015 B1»

«Detonatore II DM 1008 A1»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Roma), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella III categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplodente denominato: «Spoletta ÖFSKAR 11GRK» è riconosciuto su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo "A" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004141/XVJ(53) del 22 aprile 2013, il manufatto esplodentedenominato L3 OS P/N 3328570-10 (massa attiva 187 *mg)* è riconosciuto, su istanza del sig. Morini Eugenio, in nome e per conto della AGUSTAWESTLAND S.p.A. con sede in Samarate (VA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria — gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n.557/P.A.S./E/003776/XVJ(53)del 22.04.2013, ilmanufatto esplodente denominato "fuoco a mano a luce rossa II/S.02II (d.f.: handflare *II)*" (massa attiva g 67) è riconosciuto, su istanza del sig. Gallinoro Lucio, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in nome e per conto della ditta «Albatross S.r.l.», con stabilimento in Roccarainola (Napoli) - loc. Fellino, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo "D" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Tale prodotto è destinato esclusivamente all'impiego per la segnalazione di soccorso nautico e le etichette dovranno riportare detta destinazione d'uso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A03817

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006513/XVJ/CE/C del 22 aprile 2013, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo: «Loaded segment POD-X CPC S2 (S/N 001)»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0004

Data Certificato: 21 gennaio 2013

Numero ONU: 0186

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I

Denominazione Esplosivo: «Loadedsegment POD-X CPC S3 (S/N 001)»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0004

Data Certificato 21.01.2013

Numero ONU: 0186

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «AVIO S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società "AVIO S.p.a.", Colleferro (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006514/XVJ/CE/C del 22 aprile 2013, il manufatto esplosivo di seguito indicato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo: «STRUTTURA AVUM CON NUMERO DI SERIE 03»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0001.

Data Certificato: 25 gennaio 2013.

Numero ONU: 0349

Classe di rischio: 1.4 S

Categoria P.S.: VA.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «AVIO S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «ASRIUM CASA ESPACIO» Madrid (Spagna).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006516/XVJ/CE/C del 22.04.2013, il manufatto esplosivo di seguito indicato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicata:

Denominazione Esplosivo: «POD-X Igniter Pyrrotechnic Charge (S/N 001)»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0002

Data Certificato: 21.01.2013

Numero ONU: 0351

Classe di rischio: 1.4 C

Categoria P.S.: I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «AVIO S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «AVIO S.p.a.», Colleferro (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006518/XVJ/CE/C del 22.04.2013, il manufatto esplosivo di seguito indicato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicata:

Denominazione Esplosivo: «POD-X IgniterMainCharge (S/N 001)»

Numero Certificato: INERIS 0080.EXP.13.0003.

Data Certificato: 21.01.2013.

Numero ONU: 0186.

Classe di rischio: 1.3 C.

Categoria P.S.: I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «AVIO S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «AVIO S.p.a.», Colleferro (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A03818

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PGF Vexy» 0,250 mg/ml - «PGF Vexy» 0,0875 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 293 del 17 aprile 2013

Medicinale veterinario, PGF Vexy 0,250 mg/ml - PGF Vexy 0,0875 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

1 flaconcino da 10 ml da 0,250 mg/ml - A.I.C n. 104409040;

1 flaconcino da 20 ml da 0,250 mg/ml - A.I.C. n. 104409053;

1 flaconcino da 50 ml da 0,250 mg/ml - A.I.C. n. 104409065;

1 flaconcino da 10 ml da 0,875 mg/ml - A.I.C. n. 104409014;

1 flaconcino da 20 ml da 0,0875 mg/ml - A.I.C. n. 104409026;

1 flaconcino da 50 ml da 0,0875 mg/ml - A.I.C. n. 104409038.

Titolare A.I.C: Veyx-Pharma GmbH con sede in Söhreweg - 34639 Schwarzenborn - Germania.

Oggetto: Variazione tipo IB. modifica regime di dispensazione del prodotto.

È autorizzato, per il medicinale indicato in oggetto la modifica degli stampati allegati al decreto n. 221 del 11 dicembre 2012 relativamente al regime di dispensazione da: «vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile» a: «vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta in copia unica non ripetibile».

Infatti, in analogia ad altri medicinali aventi lo stesso principio attivo Cloprostenolo (agonista della prostaglandina F2a) destinati ad animali da reddito il regime di dispensazione autorizzato è la copia unica non ripetibile, indipendentemente dai tempi di attesa fissati per la carne o il latte.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril Max».

Provvedimento n. 278 del 12 aprile 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0312/001/X/005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0312/001/IB/008

Medicinale veterinario «FLOXATRIL MAX» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, nella confezione: flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104076017.

Titolare A.I.C.: VIRBAC S.A. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros Cedex - Francia.

Oggetto: estensione di linea: aggiunta via di somministrazione e indicazione terapeutica.

Variazione tipo IB: estensione periodo di validità prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione di linea concernente: aggiunta di una nuova via di somministrazione (via indovenosa) al punto 4.9 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto «Posologia e via di somministrazione» e corrispondente punto del Foglietto Illustrativo con relativa modifica dei Tempi di attesa ora, così autorizzati:

Tempi di attesa:

Uso sottocutaneo

Carne e visceri: 14 giorni

Latte: 84 ore

Uso endovenoso

Carne e visceri: 4 giorni

Latte: 72 ore

Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica al punto 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente punto del Foglietto Illustrativo e, precisamente: «….Per il trattamento dei segni locali (infiammazione, qualità del latte e produzione) associati a mastiti iperacute/acute in vacche da latte in lattazione causate da E. coli, dove la storia dell'allevamento ed i test di sensibilità precedenti indicano enrofloxacina come il farmaco di scelta».

Si autorizzata la variazione tipo IB del medicinale veterinario suindicato, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 3 anni a 5 anni.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 5 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A03937

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butagran Equi» 200mg/g, polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Decreto n. 43 del 11 aprile 2013

Specialità medicinale per uso veterinario «BUTAGRAN EQUI» 200mg/g, polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. - Zalmweg, 24 - 4941 VX Raamsdonkseer, Olanda

Procedura decentrata n. UK/V/0394/001/DC

Produttore responsabile rilascio lotti: Dopharma B.V. - Zalmweg, 24 - 4941 VX Raamsdonkseer, Olanda

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola con 100 bustine da 5 g - A.I.C. n. 104470024

Composizione:

Principio attivo: Fenilbutazone 200 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato per il trattamento di condizioni muscolo-scheletriche che richiedono la riduzione del dolore e dello stato infiammatorio associato, come, ad esempio, la zoppia associata a condizioni osteoartritiche, la borsite, la laminite e l'infiammazione dei tessuti molli, in particolare dove è ritenuta auspicabile una mobilità continua.

È inoltre efficace nel limitare l'infiammazione post-chirurgica, la miosite e l'infiammazione di altri tessuti molli.

Il prodotto può essere impiegato come antipiretico nei casi raccomandati, ad esempio nelle infezioni respiratorie di natura virale.

Tempi di attesa: non usare in cavalli destinati al consumo umano.

I cavalli trattati non devono essere macellati per il consumo umano.

Il cavallo dovrà essere stato dichiarato come non destinato al consumo umano, sulla base delle leggi nazionali sul passaporto degli equidi.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta in copia unica ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A03938

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hypersol» 500 mg/g, polvere per soluzione orale per polli (broiler, galline da riproduzione) e suini.

Decreto n. 44 del 16 aprile 2013

Specialità medicinale per uso veterinario «HYPERSOL» 500 mg/g, polvere per soluzione orale per polli (broiler, galline da riproduzione) e suini

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0251/001/MR

Titolare A.I.C.: QALIAN 34 Rue Jean Monnet – Zone Industrielle D'Etrichè 49500 Segre – Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: QALIAN 34 Rue Jean Monnet – Zone Industrielle D'Etrichè 49500 Segre – Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg – A.I.C. n. 104562018

secchiello con sacco da 5 kg – A.I.C. n. 104562020

sacco da 5 kg – A.I.C. n. 104562032

sacco da 10 kg – A.I.C. n. 104562044

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

Principio attivo: Ossitetraciclina (come cloridrato) 500 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: polli (broiler, galline da riproduzione) e suini.

Indicazioni terapeutiche: polli (broiler, galline da riproduzione) e suini.

Trattamento e prevenzione a livello di gruppo di setticemie, infezioni respiratorie e gastrointestinali dovute a batteri sensibili all'ossitetraciclina nei casi in cui sia stata confermata la presenza della malattia nel gruppo.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 7 giorni

uova: non somministrare a galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura: 6 mesi.

periodo di validità dopo dissoluzione in acqua da bere: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A03939

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-105) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00